



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore VI
Polizia Locale



RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO
(ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000)

Oggetto: Liquidazione disposta dal Tribunale di Ragusa – Sezione Civile nel procedimento R.G. n. 683/2023 . Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto funzionario di vigilanza dott. Giovanni Guccione, delegato dal Sindaco a rappresentare il Comune di Scicli nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Modica nel procedimento penale n. 683/2023 relaziona quanto segue:

Con ricorso depositato presso l' Ufficio del Giudice di Pace di Modica il 04/05/2023 il sig. Roberto Allegrezza, rappresentato e difeso dall' Avv. Guido Ottaviano del foro di Ragusa contestava il verbale n. 77666 del 19/04/2023 elevato da agenti della Polizia Locale di Scicli per violazione dell'art. 142 commi 9 e 11 del cds, per aver superato di 46 Km/h il limite massimo di velocità consentito. L'accertamento veniva effettuato con dispositivo rilevatore di velocità telelaser TruCamHD, approvato dal Ministero dei Trasporti e sottoposto a taratura periodica.

La parte attrice contestava: carenza di legittimazione dell'organo accertatore, sostenendo che la Polizia Locale non ha competenza sulle strade provinciali e violazione dell'art. 142, comma 6 bis del cds, che impone che le postazioni di controllo siano preventivamente segnalate e ben visibili. Il Comune di Scicli, costituito in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea, osservando che:

- come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3761 del 15/03/2001, la Polizia Locale può svolgere servizi di polizia stradale su tutto il territorio di competenza, indipendentemente dal tipo di strada o dall' Ente proprietario della strada;

- che la postazione di rilevamento della velocità era regolarmente segnalata agli utenti della strada in maniera ben visibile con l'apposito segnale mobile riportante il simbolo dell'organo di polizia stradale operante orientato nel senso di marcia sottoposto a controllo e posto nei pressi della postazione, a 500 m, nel rispetto delle prescrizioni dell'art 142/6°- bis del Nuovo Codice della Strada, nonché delle distanze minima di 150 m e massima di 1 Km previste dall'art. 79/3° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ritenute adeguate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.

Ciò nonostante, il Giudice di Pace di Modica, con la sentenza n. 304/2023 ha accolto il ricorso, in quanto dalla documentazione prodotta dal Comune non si rileva né si indica a quale chilometrica si trovasse il cartello di presegnalazione della postazione fissa o mobile, né dalle foto in atti prodotte, si intravede il cartello in oggetto.

Il Giudice di Pace di Modica condanna il Comune di Scicli al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 43,00 per spese vive di contributo unificato, oltre ad € 180,00 per compensi professionali oltre IVA e Cpa.

Allegati alla presente:

- sentenza n. 304/2023

- nota prot. 18697 del 26/05/2025 a firma dell' avv. Guido Ottaviano del foro di Ragusa contenente pro forma fattura

Tanto si doveva



Il Funzionario di vigilanza
Dott. Giovanni Guccione

Giovanni Guccione